

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV

N. 6

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

GUIDI

PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 110 E 509 DEL CODICE PENALE (INOSSERVANZA DELLE NORME DISCIPLINANTI I RAPPORTI DI LAVORO) E PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 414 DEL CODICE PENALE (ISTIGAZIONE A DELINQUERE)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

il 5 settembre 1968

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Roma, 4 settembre 1968.

Il Procuratore della Repubblica in Orvieto ha iniziato procedimento penale contro l'onorevole Guidi Alberto per i reati di cui in oggetto.

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta rinnovata dal Procuratore della Repubblica in Orvieto con gli atti del procedimento (fascicolo n. 267/67 della Procura di Orvieto).

*Il Ministro
GONELLA*

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Orvieto, 2 agosto 1968.

Il sottoscritto Procuratore della Repubblica di Orvieto rinnova a norma dell'articolo 15 del codice di procedura penale e del-

l'articolo 68 della Costituzione, l'autorizzazione a procedere contro il deputato avvocato Guidi Alberto (nato il 26 febbraio 1916 a Firenze e residente a Terni in Via Massaccio n. 32), imputato dei seguenti reati:

a) del delitto di cui agli articoli 110 e 509 del codice penale per avere istigato il mezzadro Manoni Eusebio ad omettere di adempiere all'obbligo derivante dal capitolato di mezzadria della provincia di Terni non consegnando la quota integrale (47 per cento) spettante alla proprietaria-concedente lasciata la quota limitatamente al 42 per cento, con l'accantonamento del restante 5 per cento in attesa dell'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative sulla spartizione dei prodotti dei fondi concessi in mezzadria in agro di Orvieto il 22 luglio 1964;

b) del delitto di cui all'articolo 414 del codice penale per avere pubblicamente istigato, alla presenza di più persone, il mezzadro Manoni Eusebio a compiere il delitto specificato *sub a)* nelle stesse circostanze di tempo e di luogo.

Nel corso degli atti di istruzione sommaria esperiti, il coimputato Manoni ha in sostanza confermato di avere proceduto, su consiglio dell'onorevole Guidi, alla ripartizione del grano raccolto dividendolo (nelle circostanze di luogo e di tempo sopra specificate) nella mi-

sura indicata nel capo di imputazione. Ha fatto altresì presente di avere consegnato alla proprietaria-concedente il grano per la quota del 42 per cento, anziché del 47 per cento (come prescritto dalle vigenti disposizioni in materia mezzadrile all'epoca dei fatti di causa) in quanto aveva accantonato la differenza del 5 per cento del prodotto in attesa della nuova legge sulla mezzadria, allora in via di perfezionamento in sede parlamentare (legge 15 settembre 1964, n. 756).

Il dottore Sensi Giovanni, direttore amministrativo dell'azienda Brazzetti, ha confermato che il menzionato parlamentare, recatosi il 22 luglio 1964 sul fondo dell'azienda in parola, incitò pubblicamente il mezzadro

Manoni, dinanzi a circa una trentina di coloni che poco prima avevano effettuato i lavori di trebbiatura, a suddividere il grano nella misura già ricordata (42 per cento al proprietario, 53 per cento al mezzadro e 5 per cento quale quota accantonata in attesa della nuova legge).

Il deputato Guidi è stato edotto del presente procedimento a titolo informativo e ciò anche al fine di potersi avvalere eventualmente della facoltà di cui all'articolo 250 del codice di procedura penale.

Si allega il fascicolo degli atti processuali in argomento.

Il Procuratore della Repubblica